

Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n. 5/2330/2013

OGGETTO: COMUNE DI BORGOMASINO - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE
PARZIALE N. 1 AL P.R.G.I. - OSSERVAZIONI

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I., adottato dal Comune di Borgomasino con deliberazione del C.C. n. 44 del 18/12/2012 (Prat. n. 096/2012), trasmesso alla Provincia in data 20/12/2012 (pervenuto in data 21/12/2012) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante parziale al P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 44 del 18/12/2012 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone di apportare una modifica esclusivamente normativa e di limitata entità alla disciplina per le aree agricole e più specificatamente:

- inserimento del nuovo comma "4bis" all'"Art. 2.37 – Aree Agricole", che consenta ai proprietari di appezzamenti unitari nell'azonamento agricolo di Piano, la costruzione di edifici agricoli isolati destinati a tettoia aperta/ricovero chiuso, riferibili alle sole destinazioni "E4" e "E6" dell'art. 2.17 delle N.d.A. di PRG, per soli scopi finalizzati alla conduzione dei terreni;
- L'Atto deliberativo d'adozione riporta l'esclusione della Variante dal processo di Valutazione Ambientale ai sensi della D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931. La documentazione di Variante verifica la compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica, prevista dalla L.R. 52/2000 art. 5 comma 4;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali

approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Borgomasino con deliberazione C.C. n. 44 del 18/12/2012, le seguenti osservazioni:
 - a) si ricorda che, così come previsto dalla Circ. Reg. 16/URE in merito alle caratteristiche formali degli elaborati tecnici, la documentazione di Variante deve riportare: gli estremi della deliberazione di adozione (data, n. verbale) a firma del Segretario Comunale su ciascun elaborato, le Firme del Sindaco e del Progettista sugli elaborati di specifica competenza e il timbro del Comune su ciascun elaborato e sul frontespizio di ciascuno dei fascicoli;
 - b) la Relazione di Variante illustra *“l'esclusione della possibilità di edificare queste strutture per l'agricoltura dagli ambiti di salvaguardia quali: a) le aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000 b) le aree boscate c) le aree con strutture colturali a forte dominanza paesistica”*, specificando che *“le costruzioni non potranno essere erette sulle aree che il P.R.G. vincola all'inedificabilità, quali ..classe III di pericolosità idrogeologica, Aree boscate, fasce di rispetto in genere...”*. Pertanto, la Variante *“limita le possibilità edificatorie a solo 1/5 circa dell'area agricola che ricade tutta interamente in suoli ad eccellente o buona produttività (Classi I e II di capacità d'uso)”*. Non essendo allegata alla documentazione una cartografia di Piano ove siano evidenziati gli ambiti effettivamente coinvolti dalle modifiche proposte, si rileva che, potenzialmente, tali ambiti potrebbero anche rientrare all'interno del *“Corridoio di connessione ecologica”* facente parte della *“Rete ecologica provinciale”* individuato sul territorio comunale dal PTC2 e normato all'articolo 47 delle N.d.A.. Alla luce di quanto sopra, si suggerisce di valutare una *dimensione massima delle strutture* (ora prevista per 120 mq di S.C.) *compatibile* con le reali esigenze di gestione dell'ambito agricolo, al fine di evitare un'intensa diffusione di manufatti sul territorio con evidenti impatti paesaggistici ed ambientali e, qualora gli interventi previsti dovessero ricadere nel *“Corridoio di connessione ecologica”*, di integrare il testo normativo con i contenuti di cui alle *“Direttive”* dell'art. 47 citato;

- c) visto il punto precedente, considerata la dimensione delle opere consentite e la presenza dell'ambito di valore naturalistico "*Corridoio di connessione ecologica*", si suggerisce all'Amministrazione Comunale di valutare con attenzione l'esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), considerando accuratamente se gli interventi proposti in Variante rientrano o meno nelle casistiche di esonero previste dalla D.G.R. n. 13-8784 del 9 giugno 2008. Inoltre, si suggerisce di nominare l' "Organo Tecnico" comunale competente in materia ambientale al fine di poter esprimere i pareri di esclusione ai sensi della normativa specifica di settore;
- d) si suggerisce di specificare le destinazioni d'uso "*E4*" ed "*E6*" di cui all'art. 2.17 delle N.T.A. di P.R.G., definite quali "*sole destinazioni*" per le tettoie aperte ed i ricoveri chiusi oggetto di Variante;
- e) la documentazione di Variante è priva della verifica di tipo geologico così come richiesta dalla Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996 n. 7/LAP che prevede che "*le indagini previste dalla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi, tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77. Considerato che la Relazione di Variante esclude le costruzioni oggetto di modifica "sulle aree che il P.R.G. vincola all'inedificabilità, quali ..classe III di pericolosità idrogeologica..." e visto anche che il Comune si è recentemente adeguato al P.A.I., si consiglia di allegare alla documentazione di Variante in sede di approvazione definitiva, la "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" in modo tale che siano chiaramente visibili gli ambiti esclusi dalla possibilità edificatoria concessa dalla Variante;*
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Borgomasino la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 23/01/2013

Il Dirigente
(Arch. Gianfranco Fiora)
F.to in originale